
Lavori usuranti

Finalmente, dopo ben 18 anni, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2011 il decreto legislativo n. 67 che regola l'accesso anticipato al pensionamento di anzianità per i lavoratori addetti a "lavori particolarmente usuranti".

Sono tali, fra gli altri, i lavori in gallerie, cave e miniere, in cassoni ad aria compressa, in spazi sottomarini, quelli eseguiti ad alte temperature, in spazi ristretti, per asportazione dell'amianto, nonché alcuni lavori notturni, quelli delle cosiddette "linee catena", le attività di conduzione di determinati veicoli di trasporto collettivo.

Vediamo, nel concreto di cosa si tratta.

E', questa, una prima lettura del provvedimento con riserva di futuri approfondimenti.

Lavoratori interessati

Innanzitutto la normativa sui lavori usuranti si applicherà esclusivamente ai lavoratori dipendenti escludendo quindi tutti i lavoratori autonomi; inoltre sono state individuate come soggette a lavori particolarmente usuranti le seguenti categorie di lavoratori:

1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°208 del 4 settembre 1999 vale a dire:
 - «lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
 - lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
 - lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
 - «lavori in cassoni ad aria compressa»;
 - «lavori svolti dai palombari»;
 - «lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
 - «lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
 - «lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

- **«lavori di asportazione dell'amianto»: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.**
2. Lavoratori notturni, come definiti e ripartiti, ai soli fini del decreto approvato, nelle seguenti categorie:
 - lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a:
 - ✓ 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1^a luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
 - ✓ 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1^a luglio 2009
 - al di fuori dei casi sovraesposti, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo
 3. lavoratori addetti a "linea a catena", vale a dire coloro che sono impiegati nell'industria in una produzione che ripete, costantemente, lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale (sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali ed al controllo di qualità);
 4. conducenti di mezzi pubblici pesanti. Per tali si intendono i conducenti di veicoli di capienza non inferiore a nove posti adibiti a trasporto pubblico collettivo.

Accesso al pensionamento di anzianità: requisiti

Età e quote

A regime, vale a dire dal 1 gennaio 2013, i lavoratori interessati avranno il beneficio di tre anni di riduzione dell'età anagrafica prevista, con un minimo di età pari a 57 anni, e della "quota" ridotta anch'essa di tre anni.

In via transitoria (dall'anno 2008 fino al 2012) la riduzione dell'età e della "quota" sarà rideterminata.

Anzianità contributiva

Periodo transitorio: pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017

- almeno 1820 contributi settimanali (35 anni) e almeno 7 anni di attività usurante svolta negli ultimi 10 anni di lavoro

A regime: pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 2018

- Svolgimento di "lavoro usurante" per almeno la metà dell'intera vita lavorativa

Per la determinazione dei periodi si considerano solo i periodi di effettiva attività lavorativa, mentre non sono rilevanti i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Finestre

Per la decorrenza della pensione vale il regime vigente al momento della maturazione dei requisiti pensionistici.

Presentazione delle domande

- Entro il 30 settembre 2011 per chi aveva già maturato i requisiti o li maturi entro il 31 dicembre 2011;
- Entro il 1 marzo di ciascun anno per chi maturerà i requisiti successivamente al 1 gennaio 2012.

Potete consultare [qui lo schema di Decreto legislativo](#) approvato dal Governo con i commenti. e [qui il testo del decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale](#) che entrerà in vigore dal 26 maggio 2011



Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 [[Commons Deed](#)] [[Legal Code](#)]